



Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OE_{mo}-USTRA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

Art. 2

Abrogato

Art. 5 cpv. 9

⁹ Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato possono essere condonati se l'atto ufficiale è nell'interesse dell'USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 5a cpv. 4

⁴ Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l'atto ufficiale è nell'interesse dell'USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del gg.mm.aaaa

Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

¹ RS 172.047.40

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato

(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 3.1.6

Abrogato

N. 3.1.8

3.1.8	Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell'approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato	
	Comunicazione di un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b dell'O del 27 ott. 1976 ² sull'ammissione alla circolazione, OAC)	
3.1.8.1	Dati di autoveicoli	5.50
3.1.8.2	Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore	4
3.1.8.3	Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati	
	L'emolumento è riscosso presso il titolare dell'approvazione del tipo sulla base degli elenchi di cui all'articolo 92 capoverso 4 OAC. L'Ufficio federale può consultare le prove dell'imposizione doganale.	1.50

N. 4a

4a	Rilascio di approvazioni del tipo	
4a.1	Approvazione del tipo di veicoli e telai	
4a.1.1	Elaborazione amministrativa dei documenti	200
4a.1.2	Rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica	100
4a.1.3	Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni	200
4a.2	Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d'equipaggiamento e dispositivi di protezione	
4a.2.1	Approvazione del tipo con validità nazionale	100
4a.2.2	Approvazione del tipo con validità internazionale	300

4a.3	Emolumenti in base al tempo impiegato	
	Gli emolumenti per l'esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.	70–120
4a.4	Emolumenti per la verifica della conformità	
4a.4.1	Verifiche della conformità fino a 4 ore di lavoro, a forfait	500
4a.4.2	Ogni frazione di ora supplementare	100